

ORIS

COMUNE DI SATRIANO

DELIBERAZIONE N. 26

DATA 30.06.2009

ALBO 557 / 12 / 08 / 09

PROVINCIA DI CATANZARO

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Esame ed approvazione regolamento comunale sulle modalità di concessione degli spazi di sosta "personalizzati" nei pressi delle abitazioni alle persone con particolari condizioni di invalidità.

L'anno DUEMILANOVE il giorno TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio dell'Ente, convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti dalla legge e dal regolamento


All'inizio della discussione specificata in oggetto, a seguito di appello risultano presenti i Signori come di seguito riportato:

N.	COGNOME E NOME	Pres (si/no)	N.	COGNOME E NOME	Pres. (si o no)
1.	Michele DROSI	Si	11	Paola OTTAVIANO	Si
2.	Teodoro BASILE	Si	12	Antonella BEVACQUA	Si
3.	Vincenzo CODISPOTI	Si	13	Luciano BATTAGLIA	Si
4.	Antonio VITALE	Si	14	Giuseppina ALTAMURA	Si
5.	Alessandro CATALANO	Si	15	Emilio MASUCCI	Si
6.	Domenico RIVERSO	Si	16	Domenico CALABRETTA	Si
7.	Mariano VARANO	No	17	Domenico LA TORRE	Si
8.	Vincenzo MONTEROSSO	Si			
9.	Antonio MADURI	Si			
10.	Francesco S. MERCURIO	Si			
Assegnati n. 17		Presenti n. 16			
In carica n. 17		Assenti n. 1			

Presiede la seduta, ai sensi dello Statuto Comunale, il Rag. Francesco Mercurio nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario dell'Ente, Avv. Carmela Chiellino, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Alle ore 23.00 si allontana il Consigliere dott.ssa Antonella Bevacqua. Presenti 15, assenti 2. Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto al n. 8 dell'ordine del giorno, dando atto che sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del Servizio interessato ha espresso il parere prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI DI SOSTA "PERSONALIZZATI" NEI PRESSI DELLE ABITAZIONI ALLE PERSONE CON PARTICOLARI CONDIZIONI DI INVALIDITÀ.

Art. 1

Concessionari

1. Si intendono destinatari delle disposizioni di cui al presente regolamento e, quindi, concessionari, coloro che presentano una grave infermità atta ad impedire notevolmente e permanentemente la deambulazione autonoma.
2. I contrassegni invalidi hanno validità quinquennale rinnovabile previa presentazione di certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante che attesti il permanere delle patologie che hanno determinato il rilascio del contrassegno.


Art. 2

Titoli per il rilascio della concessione

- I. 1 Il richiedente, ai fini dell'eventuale rilascio della concessione, dovrà possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere residente nel Comune di Satriano;
 - b) essere titolare di contrassegno invalidi a tempo indeterminato;
 - c) non disporre di parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio di proprietà del nucleo familiare ovvero di locali od aree che possono essere adibiti allo scopo anche previo cambio di destinazione d'uso degli stessi;
 - d) essere invalido civile con deambulazione sensibilmente ridotta a carattere permanente, debitamente certificata dall'Azienda Sanitaria competente;
 - e) essere titolare di patente di guida, ad eccezione dei minori;
 - f) avere la materiale disponibilità di un autoveicolo dimostrabile con l'esibizione del certificato di proprietà rilasciato dal PRA o dichiarata dall'intestatario, comunque di proprietà di un familiare; ai fini della concessione della riserva personale di sosta, si intende per "famiglia" quella anagrafica ossia un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela od a vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune;
 - g) possono altresì chiedere la riserva personale di sosta i titolari del contrassegno invalidi non abilitati alla guida a condizione che risultino intestatari di autoveicolo e dimostrino di essere assistiti con carattere di continuità da un accompagnatore, anche estraneo alla propria famiglia, munito di patente di guida il quale utilizzerà la riserva di sosta nell'esclusivo interesse della persona disabile;
 - h) esclusivamente soggetti di cui al punto precedente, nella presentazione della domanda, devono altresì documentare esigenze di spostamento per raggiungere, con carattere continuativo, il proprio luogo di lavoro, strutture sanitarie presso le quali sostenere cure o terapie riabilitative, altri centri specializzati per lo svolgimento di attività formative o professionali, risultare in carico al SSN o all'Amministrazione Comunale per presidi diurni socio-sanitari o di altre necessità documentate;
 - i) la riserva personale di sosta può altresì essere concessa presso il luogo di lavoro o presso l'Istituto Scolastico frequentato dal richiedente, qualora quest'ultimo sia munito di patente di guida e svolga attività lavorativa non occasionale. La riserva personale di sosta nei pressi dell'abitazione dell'utente è concessa senza limitazioni orarie, mentre quella posta nei pressi del luogo di lavoro o della Scuola ha invece carattere personale nell'arco temporale della relativa giornata lavorativa, diventando "generica", ossia a disposizione di tutti i titolari del contrassegno invalidi, per la restante parte del tempo.
 - k) Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere dimostrati con la produzione, insieme alla domanda, della relativa documentazione.

SATRIANO





Art. 3

Istruttoria: competenze e procedure

1. L'istruttoria del procedimento è demandata all'ufficio della Polizia Municipale, la quale verifica la completezza della documentazione.
2. L'interessato dovrà presentare la domanda in carta semplice all'ufficio predetto, indicando i propri dati anagrafici e la via ove richiede la concessione dello spazio, allegando:
 - a) attestazione del possesso della residenza nel Comune di Satriano;
 - b) attestazione del possesso di un contrassegno invalidi, in corso di validità;
 - c) attestazione di non avere disponibilità di alcun posto auto riservato, privo di barriere architettoniche;
 - d) attestazione della disponibilità di un autoveicolo e dichiarazione che il richiedente è trasportabile e non allettato;
 - e) la documentazione medica rilasciata dall'Ufficio medico legale della ASP di appartenenza attestante la condizione di handicap grave (impossibilità o grave limitazione della deambulazione autonoma), di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge nr. 104/1992;
 - f) indicazione degli estremi della patente di guida.
3. Nei casi di minori disabili, ovvero nei casi di invalidità talmente grave da non consentire la guida dell'auto, la domanda potrà indicare l'accompagnatore che condurrà il veicolo e gli estremi della sua patente: in tali casi la domanda potrà essere presentata dal suddetto accompagnatore, che dovrà essere un parente del disabile entro il terzo grado.
4. Solo in caso di comprovata assenza di parenti ovvero affini entro il terzo grado residenti nel Comune potrà essere indicata altra persona.

Art. 4

Procedimento amministrativo di concessione

1. L'ufficio di Polizia Municipale procederà alla verifica sulla completezza della documentazione.
2. In caso di pratica incompleta assegnerà un termine non superiore ai 30 giorni per la regolarizzazione della domanda: scaduto il termine, qualora non sussistano i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, sarà emanato provvedimento dirigenziale di diniego dell'autorizzazione, seguendo le procedure di cui all'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. Espletata l'istruttoria, il posto riservato verrà assegnato mediante provvedimento del Comandante della Polizia Municipale, previa verifica inerente la densità di traffico, le caratteristiche della strada e l'individuazione del posteggio da riservarsi.
4. In caso di parere negativo, verrà emanato provvedimento di diniego, applicando le disposizioni dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990.
5. I provvedimenti di autorizzazione o diniego saranno comunque emananti entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 5

Casi particolari

1. In caso di situazioni di particolare gravità non contemplati del presente regolamento la concessione dello spazio di sosta potrà essere valutato dalla Giunta comunale, che si esprime tenuto conto del motivato parere del Responsabile della Polizia Municipale.

Art. 6

Oneri per la realizzazione e la manutenzione degli spazi di sosta personalizzati

1. La spesa relativa al procedimento amministrativo di concessione, nonché per la realizzazione e manutenzione del parcheggio da assegnare è sostenuta dall'Amministrazione Comunale con appositi fondi di bilancio,.

Art. 7



Durata della concessione

1. Il posto riservato avrà validità pari a quella del contrassegno del richiedente, e potrà essere rinnovato alla scadenza dello stesso, su presentazione di apposita domanda. In mancanza di richiesta di rinnovo, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di rimuovere la segnaletica verticale e orizzontale delimitante lo stallo originariamente assegnato.

Art. 8

Altre tipologie di stalli per disabili

1. La disciplina di cui ai precedenti articoli non riguarda gli stalli per disabili c.d. "generici", ossia "non personalizzati", per i quali l'Amministrazione Comunale si riserva l'insindacabile diritto di disporre l'istituzione a mente della normativa vigente in materia.
Non sono ammesse richieste di stalli individuali al di fuori delle casistiche e delle procedure "personalizzate" di cui al presente regolamento.

Art. 9

Verifiche e controlli

1. In qualsiasi momento gli organi comunali competenti all'istruttoria del procedimento possono acquisire informazioni e svolgere accertamenti utili alla verifica del permanere delle condizioni originarie che hanno determinato il rilascio della concessione. In caso di perdita anche di uno solo dei requisiti iniziali, si procederà all'immediata revoca della concessione ed al ripristino delle condizioni originarie del parcheggio.
2. Il permesso gratuito di sosta per disabili usato da persone non aventi titolo o usato impropriamente o detenuto con validità scaduta sarà immediatamente ritirato dagli Agenti preposti al controllo e trasmesso agli Uffici competenti del Comune. In caso di uso da parte di persona non avente titolo o di uso improprio il Dirigente/Responsabile dispone la revoca del permesso. Prima che il permesso di sosta gratuito venga revocato, il titolare ha diritto di presentare al Comune eventuali memorie scritte o controdeduzioni.
3. Dopo la pubblicazione del presente regolamento e la sua entrata in vigore, il Comando di Polizia Municipale provvederà alla revisione generale di tutte le concessioni "generiche" e "ad personam" rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Ai titolari, o chi per essi, delle predette concessioni verranno progressivamente inviati appositi modelli di richiesta redatti conformemente alle nuove disposizioni al fine di riscontrare, in relazione alle vecchie concessioni, la permanenza dei nuovi requisiti stabiliti dalla presente deliberazione.

Art. 10

Tutela dei dati personali

1. Tutti i dati forniti dal richiedente saranno utilizzati dagli Uffici Comunali nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso.

